

Piano Economico Finanziario TARI 2022-2025

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER L'AMBITO TARIFFARIO DEL COMUNE DI SOLERO

Allegato 2 - Determinazione n. 2/2021/R/Rif ARERA

Indice

1. Premessa	3
A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore AMAG Ambiente S.p.a.	9
A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore AMAG Ambiente S.p.a.	11
B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Solero	24
B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Solero	26
4. Attività di validazione	34
5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente	38

1. Premessa

Con Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA ha disposto all'articolo 27.4:

"Il PEF deve [...] includere una tabella, corredata dalla relazione di accompagnamento e dalla dichiarazione di veridicità (da redigere secondo schemi tipizzati, resi disponibili dall'Autorità con successivo provvedimento), che riporta in particolare:

- per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$, l'indicazione delle componenti dei costi operativi, dei costi d'uso del capitale e delle voci di conguaglio, valorizzate secondo i criteri illustrati nel presente provvedimento;*
- l'ammontare dei conguagli residui approvati dall'Ente territorialmente competente e il cui recupero è rinviato successivamente al 2025;*
- gli oneri relativi all'IVA e alle imposte, di cui dare separata evidenza".*

Successivamente con Determina 4 novembre 2021, 2/2021 - DRIF, la stessa Autorità ha emanato lo schema di relazione di accompagnamento composta da cinque capitoli, alcuni da redigersi a cura dell'Ente territorialmente competente ovvero del soggetto delegato allo svolgimento dell'attività di validazione (capitoli 1,4 e 5), altri a cura del/i gestore/i (capitoli 2 e 3).

Le informazioni, i dati e le valutazioni da inserire nei vari capitoli devono coprire l'intero orizzonte temporale del secondo periodo regolatorio (anni 2022-2025).

All'interno del nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), ARERA attribuisce un ruolo preponderante all'Ente Territorialmente Competente: esso è definito come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*. A tale ente spettano funzioni di regolazione decisamente importanti, dal momento che lo stesso può adottare indici e coefficienti che incidono direttamente nel calcolo dei costi da coprire mediante tariffazione, oltre a svolgere funzioni di verifica sui dati elaborati e trasmessi dai soggetti gestori. In virtù di quanto appena evidenziato appare rilevante identificare il soggetto chiamato a svolgere tali compiti.

Il decreto legislativo 152/2006, parte IV, è rubricato *"Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati"*: le disposizioni in essa contenute regolano l'organizzazione territoriale del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, stabilendo in particolare che la gestione dei rifiuti urbani è organizzata sulla base di ambiti territoriali ottimali, delimitati dal piano regionale, e che le Regioni possono adottare modelli alternativi o in deroga al modello degli ambiti territoriali ottimali laddove predispongano un piano regionale dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente (articolo 200).

L'articolo 3-bis del decreto-legge 138/11 assegna alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano l'organizzazione dello svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie

di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi. Il citato articolo 3-bis, al comma 1-bis, attribuisce agli enti di governo dell'ambito o bacini territoriali ottimali e omogenei, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente, le *“funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo [...]”*.

Come affermato da ARERA dapprima nella Delibera 443/2019 e poi nella Delibera 363/2021: *“il suddetto percorso di riordino dell'organizzazione dello svolgimento dei servizi in questione, così come delineato dal menzionato decreto-legge 138/11, risulta ad oggi non pienamente compiuto sul territorio nazionale”*.

Dunque nell'ambito del D. Lgs. n. 152/2006 è permesso alle Regioni, ai sensi dell'art. 200, comma 7, adottare *“modelli alternativi o in deroga al modello degli Ambiti Territoriali Ottimali”*, predisponendo un Piano Regionale di gestione dei rifiuti che dimostri la propria adeguatezza rispetto agli obiettivi strategici previsti dalla normativa vigente. Inoltre, l'art. 201, comma 1 il legislatore specifica che: *“Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti”*.

La Regione Piemonte ha adottato la legge 1/2018 modificata dalla legge 4/2021 individuando la nuova *governance* in materia di rifiuti. La nuova formulazione della norma regionale, ha confermato i sub ambiti coincidenti con i previgenti consorzi di bacino di cui alla L.R. 24/2002 e trasformando gli stessi in consorzi di area vasta. La stessa norma regionale ha poi individuato un secondo livello coincidente con il territorio regionale dando avvio alla costituzione della Conferenza d'Ambito Regionale.

Il consorzio di bacino alessandrino ha dato attuazione alla legge regionale approvando il nuovo statuto del consorzio di area vasta con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 08/06/2021, e la stessa deliberazione è stata ratificata da tutte le amministrazioni comunali.

Secondo quanto previsto dalle leggi regionali sopra citate, le competenze di Ente Territorialmente Competente verranno affidate alla costituenda Conferenza d'Ambito Regionale.

Considerati i ritardi nell'avvio della piena operatività della Conferenza Regionale e in continuità con quanto già fatto per gli anni 2020 e 2021 anche per l'anno 2022, come richiesto dalla Regione Piemonte, il Consorzio svolgerà il ruolo di Ente Territorialmente Competente.

La Deliberazione 363/2021/R/Rif di ARERA, all'articolo 7.4 ha stabilito che *“La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario” ed è affidata all'Ente Territorialmente Competente “fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisato all'Articolo*

28 del MTR-2”.

Come anticipato sopra, i compiti a cui è chiamato l’ETC non si esauriscono però nella sola validazione, intesa come verifica della congruità dei dati trasmessi dai diversi gestori, ma comprendono scelte discrezionali; nella stessa figura di Ente Territorialmente Competente è ben riconoscibile una duplicazione di mansioni:

- lo svolgimento di attività prettamente tecnico-amministrative coincidenti con la verifica ed il controllo degli elementi trasmessi dagli altri soggetti chiamati alla predisposizione dei Piani Finanziari per quanto di loro competenza (paragrafo 4).
- la determinazione delle componenti discrezionali incidenti sul livello di gettito complessivo, individuate dal Consiglio di Amministrazione con la presente relazione (paragrafo 5) e la valutazione della sostenibilità dell’equilibrio economico-finanziario della gestione.

Dal momento che, come sopra detto, l’Ente territorialmente competente rimane il soggetto responsabile dell’elaborazione finale della presente relazione e della sua trasmissione all’Autorità, si è provveduto ad acquisire dai gestori chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario, i capitoli 2 e 3 della relazione di accompagnamento (e in tal senso sono stati riportati i capitoli 2 e 3 di ciascun Gestore coinvolto così come esposto nell'indice) che sono stati oggetto della validazione come argomentato al successivo capitolo 4. In questa sede lo scrivente relaziona altresì sulle componenti discrezionali inserite nel tool di calcolo, dandone esplicita motivazione nei diversi paragrafi del capitolo 5.

1.1 Comune ricompreso nell’ambito tariffario

Il Comune ricompreso nell’ambito tariffario oggetto del presente Piano Finanziario unitario è Solero.

1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

Si rende necessario, adempiendo a quanto previsto all’art. 1 dell’allegato A alla Delibera 363/2021 (MTR-2), individuare i soggetti chiamati alla predisposizione del Piano Finanziario 2022-2025 (anno 2022).

Nel caso di specie i soggetti coinvolti sono:

- Comune di Solero: gestore della tariffa e rapporti con gli utenti, dell’attività di trattamento, recupero e smaltimento dei rifiuti e spazzamento stradale;
- La Società Amag Ambiente Spa: gestore della raccolta e trasporto delle frazioni differenziate ed indifferenziate.

1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Nella seguente tabella vengono indicati gli impianti di chiusura del ciclo di gestione cui vengono conferiti i rifiuti dell’ambito tariffario specificandone la tipologia (discarica, incenerimento senza

recupero di energia, incenerimento con recupero di energia, impianto di compostaggio/digestione anaerobica o misti).

<i>Frazione</i>	<i>Codice EER</i>	<i>Nome del Gestore dell'impianto</i>	<i>Tipologia dell'impianto ¹</i>	<i>Ubicazione impianto</i>
Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	BIOLAND SRL SRT SPA	C C	STRADA VECCHIA – TENUTA ROSA, SNC – 15072 - CASAL CERMELLI (AL) / STR.VECCHIA PER BOSCO MARENCO - 15067 - NOVI LIGURE (AL)
Rifiuti biodegradabili	200201	KOSTER SRL RE.LI.CE. SAS	C C	TENUTA DEVESIO – 28060 – SAN NAZZARO SESIA (NO) / CASCINA VERNANTE, 7 – 10020 - RIVA PRESSO CHIERI (TO)
Imballaggi in carta e cartone	150101	BENFANTE	M	STRADA SAVONESA 7/8 RIVALTA SCRIVIA
Carta e cartone	200101	VESCOVO ROMANO & C. SRL	M	VIA CERRETTA, 30 – 13040 – PALAZZOLO VERCELLESE (VC)
Imballaggi in plastica	150102	BENFANTE	M	STRADA SAVONESA 7/8 RIVALTA SCRIVIA
Plastica	200139	BENFANTE	M	STRADA SAVONESA 7/8 RIVALTA SCRIVIA
Imballaggi in legno	150103	BENFANTE	M	STRADA SAVONESA 7/8 RIVALTA SCRIVIA
Legno diverso da quello che contiene sostanze pericolose	200138	SANDEI GRUPPO MAURO SAVIOLA SRL	M M	VIA PER SPILAMBERTO ,1259 - 41058 - VIGNOLA (MO) – VIA G. GALILEI - LOC. SAN POLO ,2 - 43056 - TORRILE (PR) / VIA LEONARDO DA VINCI ,8 - 27036 - MORTARA (PV)
Imballaggi metallici	150104	BENFANTE	M	STRADA SAVONESA 7/8 RIVALTA SCRIVIA
Metallo	200140	RECUPERI MARENCO SRL	M	VIA RANA ,3 - 15122 - ALESSANDRIA-SPINETTA M.GO (AL)
Imballaggi materiali compositi	150105	BENFANTE	M	STRADA SAVONESA 7/8 RIVALTA SCRIVIA
Imballaggi in materiali misti	150106	BENFANTE	M	STRADA SAVONESA 7/8 RIVALTA SCRIVIA
Imballaggi in vetro	150107	TECNORECUPERI	M	VIA DEI CAMPAZZI 9/A 21040 GERENZANO - VARESE
Vetro	200102	TECNORECUPERI	M	VIA DEI CAMPAZZI 9/A 21040 GERENZANO - VARESE
Abbigliamento	200110	COOPERATIVA LAVORO E SOLIDARIETÀ	M	VIA VINCENZO LANCIA 4 - 10038 VEROLENGO (TO)

¹ La tipologia dell'impianto è indicata con la lettera corrispondente:

D: discarica

IS: incenerimento senza recupero di energia

IR: incenerimento con recupero di energia

C: impianto di compostaggio/digestione anaerobica

M: misti

Frazione	Codice EER	Nome del Gestore dell'impianto	Tipologia dell'impianto ¹	Ubicazione impianto
Prodotti tessili	200111	COOPERATIVA LAVORO E SOLIDARIETÀ	M	VIA VINCENZO LANCIA 4 - 10038 VEROLENGO (TO)
Toner per stampa esauriti diversi da quelli che contengono sostanze pericolose	080318	RAEE.MAN SRL	M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL)
Rifiuti ingombranti	200307	RE MAT SRL	M	VIA BUFFA ,90 - 10042 - NICHELINO (TO)
Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli che contengono sostanze pericolose	200128	RAEE.MAN SRL	M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL)
Altri rifiuti non biodegradabili	200203	A.R.AL. spa	D	S.P.50-LOCALITA' CALOGNA – 15029 – SOLERO (AL)
Rifiuti urbani indifferenziati	200301	TRM SPA	IR	VIA GORINI ,50 - 10137 - TORINO (TO)
Compost fuori specifica	190503	COSMO SpA	D	STRADA RONCAGLIA - Fr. S Germano, 4C – 15033 – CASALE M.TO (AL)
Altri rif. prod, dal tratt. mec. dei rifiuti	191212	COSMO SpA	D	STRADA RONCAGLIA - Fr. S Germano, 4C – 15033 – CASALE M.TO (AL)
Rsu da spazzatrice	200303	A2A AMBIENTE S.P.A.	M	VIA LUCIO CORNELIO SILLA, 253 – 20153 – MILANO (MI)
Compost fuori specifica	190503	A.R.AL. SPA	D	S.P.50-LOCALITA' CALOGNA – 15029 – SOLERO (AL)
Oli e grassi commestibili	200125	DUE MAICH SERVIZI S.R.L.	M	VIA TONALE, 63 – 21050 – MARNATE (VA)
Altri rif. prod, dal tratt. mec. dei rifiuti	191212	GESTIONE AMBIENTALE INTEGR.ASTIGIANO SpA	D	VIA SAN ROCCO, 4 – 14030 – CERRO TANARO (AT)
Metalli ferrosi	191202	GARM SRL	M	LOC. BUSELA, 28/30 - 25085 – GAVARDO (BS)
App.elettr.e elettron.f/uso cont.sost.pericolose	200135	LAVORO E AMBIENTE srl	M	VIA PALUDE – 21020 – TERNATE (VA)
Appar.elettr.ed elettron.f/uso div.da 200121,200123 e 200135	200136	MAGIFER srl	M	REG.BUSA-STRADA CHIABERTO, 19 – 14055 – COSTIGLIOLE D'ASTI (AT)/
		SOCIETA' ELETTRICA VALTELLINESE srl	M	VIA LA CROCE, 10 – 23823 – COLICO (LC)
Vernici, inch.,ades. e resine cont.sostanze pericolose	200127	RAEE.MAN s.r.l.	M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL)
Farmaci scaduti	200132	RAEE.MAN s.r.l.	M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL)
Appar.elettr.ed elettron.f/uso div.da 200121,200123 e 200135	200136	RAEE.MAN s.r.l.	M	VIA LUIGIA STRAMESI ,1 - 15045 - SALE (AL)
Plastica e gomma	191204	MY REPLAST INDUSTRIES SRL	M	VIA MONTEROSEO, 19/M – 25081 – BEDIZZOLE (BS)
Frigoriferi	200123	SOCIETA' ELETTRICA VALTELLINESE srl	M	VIA S. MARTINO, 141/B – 23010 – PIANTEDO (SO) – VIA LA CROCE, 10 – 23823 – COLICO (LC)

Frazione	Codice EER	Nome del Gestore dell'impianto	Tipologia dell'impianto ¹	Ubicazione impianto
Altri rif. prod, dal tratt. mec. dei rifiuti	191212	SRT SPA	D	STR.VECCHIA PER BOSCO MARENCO – 15067 – NOVI LIGURE (AL) – S.P.PER CASTELNUOVO SCRIVIA – 15057 – TORTONA (AL)
Gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose	160504	TECNO AMBIENTE SRL	M	VIA GEIRATO, 81 – 16138 – GENOVA (GE)
Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 16 05 04	160505	TECNO AMBIENTE SRL	M	VIA GEIRATO, 81 – 16138 – GENOVA (GE)
Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	200121	TRANSISTOR SRL	M	VIA PAOLO VERONESE, 202 – 10100 – TORINO (TO)
Batterie e accumulatori di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02 e 16 06 03, nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	200133	TRANSISTOR SRL	M	VIA PEANO, 118 – 10040 – LEINI (TO)
Batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	200134	TRANSISTOR SRL	M	VIA PAOLO VERONESE, 202 – 10100 – TORINO (TO)
Pneumatici fuori uso	160103	TRITOGOM SRL	M	VIA DEL LAVORO-FRAZ. CAPPELLAZZO – 12062 -CHERASCO (CN)

1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

In conformità alla previsione dell'articolo 7.3 della deliberazione 3 agosto 2021, 363/2021/R/RIF, l'Ente territorialmente competente ha acquisito da ciascun gestore e relativamente a ciascun ambito tariffario di sua competenza:

1. il PEF relativo al singolo servizio svolto da ciascun gestore redatto secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della determina 2/DRIF/2021, compilata per le parti di propria competenza;
2. i capitoli 2 e 3 redatti secondo lo schema tipo di relazione di accompagnamento predisposto dall'Autorità all'allegato 2 della determina 2/DRIF/2021;
3. una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
4. la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte funzionale all'attività di validazione.

1.5 Altri elementi da segnalare

L'Ente Territorialmente Competente non rileva eventuali ulteriori elementi relativi all'ambito tariffario interessato, meritevoli di segnalazione all'Autorità.

A2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore AMAG Ambiente S.p.a.

2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 363/2021 definisce il **servizio integrato di gestione** come *“il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;”* e le **attività esterne al ciclo integrato dei RU** come le *“attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane”*.

2.1.a Comuni serviti

Il soggetto estensore del presente capitolo gestisce l'attività di raccolta e trasporto per il Comune di Solero in forza di un contratto di servizio in-house con inizio affidamento in data 20/12/2014. Dall'anno 2020 non vi sono state acquisizioni né cessazione di Comuni serviti, nell'ambito di tali attività svolte dalla Società.

2.1.b Modalità di erogazione del servizio

La Società non si occupa di spazzamento delle strade ma solo della raccolta e del trasporto dei rifiuti da servizi cimiteriali.

La raccolta dei rifiuti indifferenziati ha cadenza settimanale: essa avviene con modalità porta a porta con mastelli da 40 lt. dotati di tag “uhf”; la raccolta dell'organico avviene anch'essa con modalità porta a porta con mastelli da 25 lt.; le frazioni carta, plastica e vetro sono raccolte mediante contenitori stradali con cadenza settimanale per le prime due e trisettimanale per l'ultima frazione.

La Società si occupa della gestione di isole ecologiche o aree di transfer; per tutti i rifiuti si effettua l'attività di lavaggio e sanificazione contenitori della raccolta, mentre l'attività di cernita preliminare o deposito preliminare avviene per i soli rifiuti raccolti in modo differenziato.

Pur se in modo non continuativo, la Società si occupa di campagne informative e di educazione ambientale e dell'implementazione di misure prevenzione della produzione di rifiuti.

2.1.c Attività esterne

I costi illustrati nella presente relazione non sono riferiti ad alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definita dall'Allegato A alla Deliberazione 363/2021 sebbene la Società svolga le attività di derattizzazione e disinfestazione. Il servizio di micro-raccolta dell'amianto da utenze domestiche non viene svolto per il Comune oggetto della presente relazione.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Non risulta avviata alcuna procedura fallimentare o concordataria in capo alla Società scrivente.

Non si rilevano ricorsi pendenti in ambito di gestione del ciclo integrato che coinvolgano la Società, nemmeno per quanto attiene a contenziosi relativi al rapporto con il Comune affidatario; non si evidenziano nemmeno sentenze rilevanti passate in giudicato sulle attività svolte e di interesse della presente relazione, nell'ultimo biennio.

A3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore AMAG Ambiente S.p.a.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

In relazione ai servizi forniti dal Gestore, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non si rilevano variazioni attese relative al perimetro gestionale che possano dare luogo ad incrementi di costi già al momento noti. Nel corso del 2022 le frazioni carta e plastica non vedranno più l'applicazione della raccolta stradale ma si passerà gradualmente alla modalità di raccolta porta a porta. Dal momento che il passaggio, alla data di redazione del presente documento, non è ancora avvenuto, si demanda la valorizzazione del coefficiente PG all'Ente Territorialmente Competente; non si rende tuttavia necessario il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI) dal momento che il cambio di attività non dovrebbe comportare un incremento di costi significativo ed in ogni caso al momento sarebbe improbabile una quantificazione puntuale come richiesto dall'Autorità.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

In relazione ai servizi forniti dal Gestore scrivente, con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non si rilevano variazioni attese delle caratteristiche del servizio che interessano le attività dallo stesso erogate. Anche in questo caso potrebbe valere lo stesso discorso visto al paragrafo precedente (passaggio dalla raccolta stradale per carta e plastica alla raccolta porta a porta) per cui si adotta il medesimo approccio, rinviando all'E.T.C. la scelta in merito alla valorizzazione del coefficiente QL.

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, che saranno affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, che dovranno essere individuati dall'Ente Territorialmente Competente in considerazione di quanto previsto nel Contratto di servizio/ Carta della Qualità del servizio vigenti. Il Consorzio di Bacino Alessandrino, nella veste di ETC, ha trasmesso alla scrivente nelle scorse settimane la comunicazione circa la scelta dello schema regolatorio I: in corrispondenza di ciò si è provveduto ad effettuare adeguata analisi per la valutazione della situazione in merito agli adempimenti a cui la Società dovrà adeguarsi entro il 31 dicembre 2022. Dal momento che non si ravvisano particolari situazioni di inadempienza nei confronti degli obblighi di servizio indicati da ARERA, si è ritenuto opportuno non intervenire a valorizzare la componente CQ.

Non si rende necessario il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

In relazione all'esigenza di valorizzazione del coefficiente C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, occorre rilevare che non sono pervenute allo scrivente indicazioni specifiche né dall'Ente Territorialmente Competente e nemmeno dai Comuni serviti.

Non si rende quindi necessaria la valorizzazione del coefficiente C116, né tantomeno la determinazione di costi di natura previsionale connessi alle introduzioni del D. Lgs. 116/2020.

Con riferimento al territorio servito si rappresentano di seguito i risultati relativi alle verifiche sulle impurità/frazioni estranee della frazione relativa alla raccolta differenziata:

- Frazione vetro misto CO.RE.VE. (analisi del 1.10.2020): 18,33% di impurità rilevate;
- Frazione plastica (analisi del 11.04.2021): frazione estranea pari al 40,53%.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Le fonti di finanziamento della società sono rappresentate da dotazioni di risorse proprie e da fondi provenienti dalla capogruppo. AMAG Ambiente Spa non attinge al debito bancario per il finanziamento degli investimenti.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario del Comune di Solero e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Tali dati sono imputati da ciascun gestore, per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, del MTR-2, che dispone:

"I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- *per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
- *per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:*
 - *con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;*

- con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno (a+2).

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)".

Per quanto riguarda le voci relative all'IVA indetraibile, nel tool allegato non si è provveduto ad alcuna valorizzazione: ferma restando la decisione che vorrà assumere l'Ente Territorialmente Competente in merito, si ritiene coerente inserire la stessa così come derivante dall'applicazione delle regole stabilite per l'identificazione dei costi efficienti dal MTR-2; pertanto si rinvia alla predisposizione del PEF unitario – che avverrà a cura dello stesso Ente – l'inserimento di tale dato all'interno del tool.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno "a" preso in considerazione dal PEF 2022 - 2025, le componenti di costo devono essere riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore nell'anno contabile di riferimento individuato in conformità alle previsioni contenute nell'articolo 7 del MTR-2 (a-2).

A tal fine il gestore è tenuto a dar conto dei criteri utilizzati per la disaggregazione dei costi afferenti alle attività del servizio integrato di gestione rifiuti da quelli afferenti ad attività diverse dalla gestione del ciclo dei rifiuti e/o ad attività esterne al servizio di gestione rifiuti come definite nel MTR-2. Nei paragrafi che seguono si rendiconta l'attività di rielaborazione contabile condotta seguendo le indicazioni di cui alle disposizioni dell'allegato A alla Deliberazione Arera n. 363/2021.

Origine dei dati: correlazione tra fonti contabili obbligatorie e modello direzionale

La base di riferimento per la determinazione dei costi efficienti è stata individuata nel prospetto del Conto economico civilistico, ed in particolare nelle voci che il punto 7.3 del MTR-2 identifica come costi riconoscibili:

- *B6 - Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)*
- *B7 - Costi per servizi*
- *B8 - Costi per godimento di beni di terzi*
- *B9 - Costi del personale*
- *B11 - Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci*
- *B12 - Accantonamento per rischi*
- *B13 - Altri accantonamenti*

- *B14 - Oneri diversi di gestione*

Rispetto ai suddetti valori, si è verificato che il sistema di contabilità industriale in uso presso la società presentasse valori analitici complessivamente corrispondenti ai valori civilistici:

Voce	Bilancio civilistico 2020	Valori rilevati da CO.AN. 2020	Differenze
B6 - Costi per materie di consumo e merci	917.697,00	917.697,00	-
B7 - Costi per servizi	2.980.889,00	2.980.889,00	-
B8 - Costi per godimento di beni di terzi	411.956,00	411.956,00	-
B9 - Costi del personale	9.038.583,00	9.038.583,00	-
B11 - Variazioni delle rimanenze	29.142,00	29.142,00	-
B12 - Accantonamento per rischi	0	0	-
B13 - Altri accantonamenti	0	0	-
B14 - Oneri diversi di gestione	200.509,00	200.509,00	-

Effettuato tale accertamento, si è analizzata l'articolazione delle rilevazioni contabili analitiche: il modello impiegato da AMAG Ambiente S.p.a. si basa sulle seguenti componenti:

- un piano dei conti analitico, che consente di analizzare le voci in modo dettagliato ed allocarle, quando ricorrono i presupposti, alle attività rilevanti per la rilevazione dei costi efficienti;
- un piano dei centri di costo articolato in base alle diverse attività svolte dalla società, che consente di rilevare in modo puntuale l'impiego delle risorse produttive, in particolare i costi del personale.

Per la determinazione del PEF grezzo dell'ente sono stati pertanto presi in considerazione, al netto delle poste rettificative di cui ai punti che seguono, i valori ricavabili dal bilancio di esercizio 2020 secondo la versione di dettaglio rappresentata dalla contabilità analitica.

Rilevato che AMAG Ambiente S.p.a. si qualifica come società in house operante per conto dei comuni soci secondo le disposizioni dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016 e dell'art. 16 del D. Lgs. 175/2016, prima di effettuare la scomposizione dei dati al fine di valorizzare i PEF grezzi dei singoli Comuni serviti, si è proceduto ad identificare gli interventi residuali condotti dalla società e ricadenti fuori dal perimetro delle attività rilevanti secondo MTR-2; di tali interventi si è calcolata l'incidenza relativa rispetto al fatturato complessivo, risultata pari al 3,59%, e si è conseguentemente proceduto a riparametrare i costi rilevanti sostenuti nel 2020 al netto di tale quota (i valori sono stati ponderati al 96,41%, ovvero 100% - 3,59%)

Determinazione dei costi operativi

Depurati i dati dai valori attribuibili ad attività fuori perimetro e dalle rettifiche che verranno descritte in un paragrafo successivo, si è proceduto ad allocare i dati contabili di dettaglio analizzando ogni singolo conto analitico, prevedendone la scomposizione secondo le seguenti direttrici:

- scomposizione per attività rilevante secondo gli aggregati individuati dal MTR-2 nell'ambito dei costi operativi di gestione e dei costi comuni;
- scomposizione, laddove il dato non fosse attribuibile univocamente, per singolo Comune.

- Scomposizione per attività –

La scomposizione per attività dei valori analitici ha preso in considerazione gli aggregati individuati dall'MTR-2 e presenti nel tool predisposto da ARERA; di tali aggregati sono stati presi in considerazione e valorizzati solo quelli riconducibili alle attività effettivamente svolte da AMAG Ambiente S.p.a.:

- CRT RACCOLTA E TRASPORTO INDIFFERENZIATO
- CRD RACCOLTA E TRASPORTO DIFFERENZIATO
- CSL SPAZZAMENTO E LAVAGGIO STRADE
- CARC GESTIONE TARIFFE E UTENZA
- CGG COSTI GENERALI

L'allocazione dei valori di commessa sulle attività operative è stata effettuata sulla base dei seguenti driver, impiegati alternativamente a seconda della natura del costo e della relativa destinazione:

Ambito di suddivisione	distribuzione costi tra CRD, CRT e CSL	distribuzione costi tra CRT/CRD	distribuzione costi del personale operativo
Driver impiegato	<i>ore uomo 2020 impiegate nelle singole attività</i>	<i>q.ta rifiuti indiff. e q.ta rifiuti diff.</i>	<i>ore uomo 2020 impiegate nelle diverse attività</i>
CRT	36,38%	53,14%	35,74%
CRD	33,17%	46,86%	32,59%
CSL	30,45%	-	29,92%
CARC	-	-	1,74%
CGG	-	-	-

Alla base della valorizzazione dei driver impiegati per la suddivisione dei costi comuni a più attività rilevanti per MTR-2, c'è l'utilizzo delle risultanze del sistema di controllo interno attivato dalla società, in grado di rilevare le ore uomo impiegate dal personale operativo; tale sistema registra, per singolo centro di costo, l'attività svolta nel corso dell'anno; le ore imputate ai vari centri di costo nel 2020 sono state aggregate per ambito di attività rilevante, generando i valori dei driver alla base della scomposizione dei costi analitici comuni a più attività. Relativamente all'attività dedicata alla raccolta differenziata, tenuto conto della rilevanza di tale ambito rispetto agli obiettivi strategici nazionali ed aziendali e dei riflessi positivi derivanti dal riconoscimento di proventi dalle attività di recupero, si è ritenuto di assegnare un fattore di premialità alle ore impiegate, ponderandole per un indice dello 0,75 rispetto a loro valore unitario.

- Scomposizione per singolo Comune -

La scomposizione per singolo Comune dei valori di costo analitici trasversali a più enti, ha visto l'impiego di driver basati sull'incidenza relativa delle quantità di rifiuti prodotti nel 2020.

Di seguito si riportano i valori dei driver impiegati per il Comune di Solero:

Parametro e incidenza %	SOLERO	TOTALE
Rifiuti totali 2020 (kg)*	701.404	63.234.647
Rifiuti totali (%)	1,11%	100%
Rifiuti differenziati 2020 (kg)	538.844	32.417.537
Rifiuti differenziati (%)	1,66%	100%
Rifiuti indifferenziati 2020 (kg)	162.560	29.302.970
Rifiuti indifferenziati (%)	0,55%	100%

** la sommatoria di rifiuti differenziati e indifferenziati non restituisce il totale in quanto nei valori di dettaglio non sono stati considerati i rifiuti derivanti dall'attività di spazzamento e lavaggio strade*

Per i servizi condotti per conto dei Comuni diversi dal capoluogo, si precisa che, in considerazione delle modalità organizzative impiegate da AMAG Ambiente per lo svolgimento di tali servizi, si è ritenuto più significativo combinare al 50% il parametro della quantità dei rifiuti prodotti con il parametro relativo al numero di abitanti al 31/12/2020 di ogni singolo ente.

Costi attribuibili alle attività capitalizzate

Non sono presenti altri costi attribuibili ad attività capitalizzate, fatta eccezione per gli ammortamenti. Tali importi, calcolati in inventario secondo le disposizioni del D.Lgs. 118/2011, non sono stati presi in considerazione, ma è stato applicato quanto previsto nel MTR-2 Titolo IV – Costi d’uso del capitale.

In relazione alla natura dei rapporti contrattuali in essere, la società si è avvalsa della deroga prevista dalla determinazione Arera n. 2/DRIF/2021 che consente di valorizzare i contratti di leasing operativo e leasing finanziario considerando i relativi canoni di leasing nella determinazione dei costi operativi.

Poste rettificative

L’articolo 1.1 dell’Allegato alla Delibera 363/2021 di ARERA definisce le poste rettificative come sommatoria delle seguenti voci di costo operativo, riferite alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti:

- accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all’applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dal successivo Articolo 16;
- gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- le svalutazioni delle immobilizzazioni;
- gli oneri straordinari;
- gli oneri per assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l’impresa sia risultata soccombente;
- i costi connessi all’erogazione di liberalità;
- i costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai concessionari;
- le spese di rappresentanza.

Rispetto ai valori di interesse per la determinazione del PEF grezzo del Comune, preliminarmente alla scomposizione dei valori secondo la metodologia descritta nei paragrafi precedenti, si è proceduto ad eliminare le seguenti poste rettificative:

Voce Bilancio	Conto analitico	Importo	Natura posta rettificativa
B7	SPESE PROMOZ.E INSERZ.VAR	1.972,82	costi pubblicitari e di marketing, ad esclusione di oneri che derivino da

Voce Bilancio	Conto analitico	Importo	Natura posta rettificativa
			obblighi posti in capo ai concessionari
B7	COMMISS.FIDEJUSS.PASS/GAR	550,70	oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie
B10d	ACC.F.DO RISCHI SU CR.TAS	3.468,78	accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, operati in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 14 del MTR-2
B14	ARROTONDAMENTI PASSIVI	12,90	oneri straordinari
B14	SOPRAVVENIENZE PASSIVE	49.265,63	oneri straordinari
B14	MINUSVALENZE PATRIMONIALI	5.686,64	oneri straordinari
B14	ONERI STRAORDINARI	6.990,98	oneri straordinari
	TOTALE	67.948,45	

Rendicontazione dei costi operativi incentivanti

Non sono presenti costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale).

Rendicontazione degli scostamenti già presenti in precedenti Piani Finanziari connessi alla situazione emergenziale da Covid-19

Non sono rilevabili scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, in quanto il Comune non ha mai valorizzato nei precedenti Piani Finanziari le componenti $RCND_{TV}$, COV_{TV}^{exp} , COV_{TF}^{exp} , COS_{TV}^{exp} .

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

I proventi dalla vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti (AR) e i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance (AR_{SC}) sono definiti, ai fini della determinazione del PEF 2022, in conformità con quanto previsto dal MTR-2, sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno 2020 (corrispondente all'anno "a-2" rispetto al 2022), come risultanti dalle fonti contabili obbligatorie.

Ai ricavi 2020 è applicato, come previsto dal MTR, l'adeguamento inflattivo al 2022, considerando un tasso di inflazione annuo pari allo 0,1% per il 2021 e allo 0,2% per il 2022 (si veda al riguardo il comma 7.5 dell'All. A del MTR-2).

Per la definizione del PEF 2023, alla luce di quanto previsto dall'art. 7.2 del MTR-2, si è fatto riferimento, come dati di input, ancora ai ricavi a consuntivo 2020, non essendo disponibile un preconsuntivo 2021 adeguatamente strutturato a supporto dell'applicazione del MTR-2.

L'individuazione, a partire dalle menzionate fonti contabili citate in precedenza, dei proventi e ricavi di pertinenza di ogni singolo Comune è stata effettuata applicando alle somme derivanti dai sistemi collettivi di compliance i driver ricavati dalle quantità di rifiuti differenziati prodotti dall'ente; nella tabella che segue si evidenziano le quantità e l'incidenza relativa dei rifiuti raccolti presso il Comune di Solero:

Parametro e incidenza %	SOLERO	TOTALE
Kg Rifiuti differenziati	538.844	32.417.537
<i>Incid. Rifiuti differenziati (%)</i>	1,66%	100%
Kg. Carta	101.433	7.988.787
<i>Incid. Carta (%)</i>	1,27%	100%
Kg. Plastica	116.039	5.329.688
<i>Incid. Plastica (%)</i>	2,18%	100%
Kg Vetro	62.230	4.197.150
<i>Incid. Vetro (%)</i>	1,48%	100%
Kg. Legno	16.030	1.439.240
<i>Incid. Legno (%)</i>	1,11%	100%
Kg Metallo	3.885	192.958
<i>Incid. Metallo (%)</i>	2,01%	100%

3.2.3 Componenti di costo previsionali

In continuità con quanto indicato sopra al paragrafo 3.1.2 si espongono di seguito le proprie stime relative all'eventuale valorizzazione delle componenti previsionali di cui all'articolo 9 del MTR-2:

Componente	Anno a = 2022	Anno a = 2023	Anno a = 2024	Anno a = 2025
$CO_{116,TV,a}^{exp}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
$CO_{116,TF,a}^{exp}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
$CQ_{TV,a}^{exp}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
$CQ_{TF,a}^{exp}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Componente	Anno a = 2022	Anno a = 2023	Anno a = 2024	Anno a = 2025
$COI_{TV,a}^{exp}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
$COI_{TF,a}^{exp}$	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

3.2.4 Investimenti

Sono allo studio interventi di estensione delle raccolte differenziate nonché l'introduzione di soluzioni inquadrabili nella logica della smart city, funzionali al conseguimento degli obiettivi di sviluppo infrastrutturale e di incremento della capacità impiantistica e dell'efficacia ambientale, i cui riflessi, in termini di impatto sugli investimenti a carico della società, potranno essere definiti solo a seguito della condivisione con l'ente territorialmente competente.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Le componenti relative ai costi di capitale sono state elaborate seguendo la metodologia prevista dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 del MTR-2. In particolare, i costi d'uso del capitale CK_a , sono determinati dalla seguente formula:

$$CK_a = Amm_a + Acc_a + R_a + R_{LIC,a}$$

dove:

- Amm_a è la componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni;
- Acc_a è la componente a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario;
- R_a è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato;
- $R_{LIC,a}$ è la componente relativa alla remunerazione delle immobilizzazioni in corso per il servizio del ciclo integrato.

Ammortamenti

Il costo riconosciuto quale componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni è pari al valore minimo tra:

- $(CI-FA)*dfl$
- $(CI*dfl)/VU$

dove CI rappresenta il valore di prima iscrizione a libro cespiti, FA è il valore del fondo di ammortamento al 31 dicembre dell'anno $a-2$, dfl è il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, e VU rappresenta la vita utile regolatoria della categoria di cespiti. VU e dfl sono definiti rispettivamente ai commi 15.2/15.3 del MTR-2 e all'art. 1.2 Deliberazione ARERA 459/2021.

Il riferimento a partire dal quale è stato calcolato il fondo di ammortamento è il dato desumibile dal libro cespiti al 31/12/2017. Gli aggiornamenti del fondo di ammortamento nelle annualità successive sono stati determinati a partire da tale valore, incrementandolo con le quote di ammortamento riconosciute ai fini tariffari (come indicato nella FAQ 5.3 pubblicata sul sito ARERA in data 12/6/2020).

Il valore così determinato, per l'anno 2022, è pari ad euro 3.758.

Accantonamenti

Per quanto concerne gli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario è stato fatto riferimento a quanto disciplinato all'articolo 16 dell'Allegato Deliberazione ARERA 363/2021/R/Rif. Sono stati presi in considerazione gli accantonamenti a Fondo Svalutazione Crediti (ex art. 106 TUIR) per un importo complessivo pari ad euro 16.531,22.

L'attribuzione pro-quota sui singoli Comuni è stata effettuata mediante driver ricavato dalle quantità di rifiuti prodotti dall'ente, illustrato al precedente paragrafo 3.2.1.

Remunerazione del capitale

La remunerazione del capitale investito netto per il servizio integrato di gestione dei rifiuti è calcolata come:

$$R_a = (WACC_a * CIN_a)$$

$$\text{con } CIN_a = \text{Max} \{(IMN_a + CCN_a - PR_a); 0\}$$

$$IMN_a = \sum (CI - FA) * dfl$$

$$CCN_a = (90/365 * Ricavi_{a-2} - 60/365 * Costi_{a-2}) * (1,001) * (1,002)^1$$

e dove:

$WACC_a$ è il tasso di remunerazione del capitale investito netto per il servizio del ciclo integrato (6,3%). Agli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2017, si applica una maggiorazione del tasso di remunerazione del capitale investito (time lag) pari all'1%, a copertura degli oneri derivanti dallo sfasamento temporale tra l'anno di realizzazione degli investimenti (a-2) e l'anno di riconoscimento tariffario (a).

CIN_a è il capitale investito netto riconosciuto a fini regolatori

¹ I tassi di inflazione dello 0,1% e 0,2% sono relativi all'anno 2022. Per gli anni successivi è considerato il solo valore dello 0,2%. In sede di prima approvazione, si assume inflazione nulla, essendo rinviata la pubblicazione puntuale dei tassi di inflazione in parola ai provvedimenti che verranno adottati da ARERA ai fini dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025.

IMN_a sono le immobilizzazioni nette

CCN_a è la quota a compensazione del capitale circolante netto

PR_a è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio; in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi.

IMN

Il valore delle immobilizzazioni IMN, funzionale al calcolo dei costi sopra indicati, è stato definito come da art. 13 del MTR-2 considerando tutti i cespiti di proprietà di AMAG Ambiente S.p.a. in esercizio al 31 dicembre 2020 per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono considerati sia i cespiti specifici, desumibili dalla classificazione riportata all'articolo 15.2 del MTR-2, sia i cespiti comuni quali ad esempio sistemi informativi, telecontrollo, autoveicoli.

Questa grandezza viene utilizzata nelle formule della determinazione degli ammortamenti di cui sopra (Amm) e nella determinazione della remunerazione del capitale (R).

Il valore complessivo delle immobilizzazioni nette (IMN_a) è quindi determinato dalla sommatoria dei valori residui (valore di iscrizione – fondo ammortamento) di ogni singolo cespite, ognuno dei quali rettificato dal deflatore in base all'anno di acquisizione e da eventuali contributi in conto capitale.

L'attribuzione pro-quota sui singoli Comuni dei costi d'uso del capitale riferiti ai cespiti sopra definiti è stata effettuata considerando le seguenti categorie:

- cespiti utilizzati dalla Società anche per interventi ricadenti fuori dal perimetro delle attività rilevanti secondo MTR-2 sono stati parametrati alla percentuale del 96,41. L'attribuzione al singolo Comune e poi stata effettuata mediante driver ricavato dalle quantità di rifiuti prodotti dall'ente.
- cespiti utilizzati dalla Società esclusivamente per attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti sono stati attribuiti ai singoli Comuni mediante driver ricavato dalle quantità di rifiuti prodotti dall'ente.

Entrambi i driver sono stati illustrati al precedente paragrafo 3.2.1.

Il valore così determinato, per l'anno 2022, è pari ad euro 33.265.

CCN

La quota di compensazione del capitale circolante netto, relativamente al ciclo integrato dei rifiuti, prende in considerazione la differenza tra i ricavi della voce A1 del conto economico 31/12/2020 moltiplicati per 90/365 ed i costi per materie prime e servizi delle voci B6 e B7 del conto economico 31/12/2020 moltiplicati per 60/365. Il risultato è attualizzato con gli indici ISTAT FOI di cui all'articolo 7.5 della citata delibera ARERA, pari a 0,1% per il 2021 e 0,2% per il 2022.

PR

Le poste dello stato patrimoniale 31/12/2020 considerate sono relative a:

B4) Altri fondi per rischi e oneri: € 295.074 attribuito ai singoli Comuni mediante driver ricavato dalle quantità di rifiuti prodotti dall'ente.

C) Trattamento di fine rapporto: € 1.166.442,23 (96,41% di euro 1.209.877,00). L'attribuzione al singolo Comune è stata effettuata mediante driver in proporzione all'incidenza del costo del personale rispetto al totale della voce B9 del Conto Economico.

Remunerazione delle immobilizzazioni in corso

AMAG Ambiente S.p.A. non valorizza immobilizzazioni in corso destinate alle attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti.

B2. Descrizione dei servizi forniti – Gestore Comune di Solero

2.1 Perimetro della gestione e servizi forniti

L'articolo 1 dell'Allegato A alla Delibera 363/2021 definisce il **servizio integrato di gestione** come *“il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;”* e le **attività esterne al ciclo integrato dei RU** come le *“attività che, anche qualora siano state incluse nella concessione di affidamento del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente, non possono essere incluse nel perimetro sottoposto a regolazione dell'Autorità; a titolo esemplificativo ma non esaustivo, comprendono in particolare: raccolta, trasporto e smaltimento amianto da utenze domestiche; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove già inclusa nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani alla data di pubblicazione del presente provvedimento, la micro raccolta dell'amianto da utenze domestiche è da considerarsi tra le attività di gestione dei RU; derattizzazione; disinfestazione zanzare; spazzamento e sgombero della neve; cancellazione scritte vandaliche; defissione di manifesti abusivi; gestione dei servizi igienici pubblici; gestione del verde pubblico; manutenzione delle fontane”*.

2.1.a Comuni serviti

Il soggetto estensore del presente capitolo, individuato come Ufficio Tributi, gestisce in economia il servizio di riscossione della tariffa e rapporto con gli utenti per il Comune di Solero. Dall'anno 2020 non vi sono state acquisizioni né cessazione di Comuni serviti, nell'ambito di tale attività.

2.1.b Modalità di erogazione del servizio di Gestione della Tariffa e Rapporto con gli Utenti

Il servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti si articola nelle seguenti attività:

1. inserimento delle pratiche TARI di attivazione, variazione, trasferimento e cessazione
2. elaborazione piano tariffario con analisi di confronto delle tariffe ed emissione degli avvisi di pagamento della TARI annuale e degli eventuali conguagli. Gli avvisi di pagamento vengono stampati direttamente dall'ufficio tributi e consegnati dal personale interno del Comune. L'invio degli avvisi per gli utenti residenti fuori comune avviene tramite servizio postale
3. emissione degli atti di riscossione coattiva mediante notifica;
4. rendicontazione dei pagamenti
5. ricevimento degli utenti
6. rapporto con gli utenti via telefono e-mail

7. rapporti con gestori servizio rifiuti (Consorzio, AMAG ed ARAL)

8. distribuzione giornaliera kit sacchetti, contenitori all'utenza

Il funzionario responsabile dell'ufficio tributi è il Segretario Comunale

Il dipendente addetto all'ufficio tributi è il Sig. Marzio Milano Cat. Co3.

Il software in uso per la Tassa rifiuti è fornito dalla ditta Artifex2000 Srl

Lo sportello TARI è aperto al pubblico il martedì ed il venerdì dalle 15,00 alle 18,00

Gli indirizzi di posta elettronica sono costantemente presidiati e gli utenti ricevono riscontro alle richieste inoltrate entro pochi giorni.

L'ufficio Tecnico comunale in stretta collaborazione con l'ufficio Tari provvede alla consegna dei mastelli per la raccolta indifferenziata e dei manuali di corretto smaltimento ai nuovi utenti e al conseguente ritiro a seguito cessazione.

L'ufficio Tari effettua periodicamente controlli incrociati con l'ufficio anagrafe per tenere costantemente aggiornata la banca dati ed invitare a regolarizzare le posizioni anomale nel più breve tempo possibile in modo tale da avere ruoli sempre più puntuali.

Il Comune non ha sostenuto nell'anno 2020 oneri relativi all'attività di campagne informative, di educazione ambientale né ha proceduto all'implementazione di specifiche misure di prevenzione della produzione di rifiuti urbani.

2.1.c Attività esterne

I costi illustrati nella presente relazione non sono riferiti ad alcuna attività esterna al perimetro gestionale, così come definita dall'Allegato A alla Deliberazione 363/2021.

2.2 Altre informazioni rilevanti

Il Comune di Solero non si trova in situazione di squilibrio strutturale del bilancio.

Non si rilevano ricorsi pendenti in ambito di gestione del ciclo integrato che coinvolgano il Comune di Solero, nemmeno per quanto attiene a contenziosi relativi al rapporto tributario con i contribuenti TARI; non si evidenziano nemmeno sentenze rilevanti passate in giudicato sulle stesse materie, nell'ultimo biennio.

B3. Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario – Gestore Comune di Solero

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.1.1 Dati sul territorio gestito e sull'affidamento

In relazione ai servizi forniti dal Gestore Ufficio Tributi (Gestione della Tariffa e Rapporto con gli Utenti), con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non si rilevano variazioni attese relative al perimetro gestionale. Non si rende quindi necessaria la valorizzazione del coefficiente PG da parte dell'Ente Territorialmente Competente, né il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI).

In relazione ad altri servizi, il cui costo è sostenuto dal Comune di Solero, sebbene non afferenti all'ambito operativo dell'Ufficio Tributi, non si rilevano variazioni attese relative al perimetro gestionale.

3.1.2 Dati tecnici e di qualità

In relazione ai servizi forniti dal Gestore Ufficio Tributi (Gestione della Tariffa e Rapporto con gli Utenti), con riferimento a ciascuna annualità del periodo 2022-2025, non si rilevano variazioni attese delle caratteristiche del servizio che interessano le attività dallo stesso erogate.

In relazione ad altri servizi, il cui costo è sostenuto dal Comune di Solero, sebbene non afferenti all'ambito operativo dell'Ufficio Tributi, non si rilevano variazioni attese relative alle caratteristiche qualitative del servizio.

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità dall'Ente Territorialmente Competente in considerazione di quanto previsto nel Contratto di servizio contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, che saranno affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, che dovranno essere individuati / Carta della Qualità del servizio vigenti. Il Consorzio di Bacino Alessandrino con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 31/01/2022 ha previsto che la gestione del servizio di igiene urbana sul territorio sia ricompresa nello schema regolatorio I - livello qualitativo minimo. A tal proposito, con riferimento agli obblighi di servizio di competenza dello scrivente gestore, non risultano oneri rilevanti che necessitano il riconoscimento all'interno del Piano Finanziario di maggiori costi di natura previsionale.

Non si rende quindi necessaria la valorizzazione del coefficiente QL da parte dell'Ente Territorialmente Competente, né il riconoscimento di costi operativi incentivanti (COI) o altri costi di natura previsionale (CQ).

In relazione all'esigenza di valorizzazione del coefficiente C116 per la copertura di costi di natura previsionale connessi agli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20, occorre rilevare che:

- dal confronto tra rifiuti speciali assimilati agli urbani ai sensi della disciplina normativa vigente fino all'anno 2020 e rifiuti urbani prodotti dalle utenze non domestiche a decorrere dall'anno 2021 non si riscontrano differenze tali da lasciar supporre un incremento/decremento di costi connesso alle maggiori/minori attività di raccolta e trasporto, trattamento e recupero/smaltimento;
- il numero delle richieste di fuoriuscita parziale/totale dal servizio pubblico di raccolta presentate entro i termini stabiliti dalla normativa non sono significative ai fini della definizione di un eventuale riconoscimento di maggiori o minori costi di natura previsionale.

Non si rende quindi necessaria la valorizzazione del coefficiente C116, né tantomeno la determinazione di costi di natura previsionale connessi alle introduzioni del D. Lgs. 116/2020.

3.1.3 Fonti di finanziamento

Non si rilevano, con riferimento al periodo 2022-2025 di competenza della presente relazione, operazioni finanziarie relative alla gestione della Tassa Rifiuti.

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento

Il PEF redatto in conformità al modello di cui alla determina 2/DRIF/2021 sintetizza tutte le informazioni e i dati rilevanti per la determinazione delle entrate tariffarie relative all'ambito tariffario del Comune di Solero e a ciascuno degli anni del periodo regolatorio 2022-2025, in coerenza con i criteri disposti dal MTR-2. Tali dati sono imputati da ciascun gestore (ivi incluso il Comune che gestisce in economia la Gestione della Tariffa e il Rapporto con gli Utenti), per quanto di propria competenza, sulla base della disciplina contenuta nell'articolo 7, comma 2, del MTR-2, che dispone:

"I costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$ per il servizio del ciclo integrato, salvo che per le componenti per le quali siano esplicitamente ammessi valori previsionali, sono determinati:

- *per l'anno 2022 sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($a-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie;*
- *per gli anni 2023, 2024 e 2025, in sede di prima approvazione:*
 - *con riferimento ai costi d'esercizio, sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile;*
 - *con riferimento ai costi d'investimento: i) per l'anno 2023 sulla base dei dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2021 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile; ii) per gli anni 2024 e 2025, assumendo la completa realizzazione degli interventi programmati, secondo quanto precisato al successivo comma 13.5, considerato che l'investimento realizzato nell'anno a rileva ai fini tariffari nell'anno ($a+2$).*

In sede di aggiornamento biennale, le componenti di costo saranno riallineate ai dati risultanti da fonti contabili obbligatorie dell'anno (a-2)".

Per quanto riguarda la valorizzazione delle voci relative all'IVA indetraibile, nel presente documento sono inserite le risultanze che attengono all'imposta calcolata sui costi sostenuti dal Comune. Per l'IVA indetraibile sui costi del Gestore si ritiene coerente inserire la stessa così come derivante dall'applicazione delle regole stabilite per l'identificazione dei costi efficienti dal MTR-2; pertanto si rinvia alla predisposizione del PEF unitario – che avverrà a cura dell'Ente Territorialmente Competente – l'inserimento di tale dato all'interno del tool.

3.2.1 Dati di conto economico

Con riferimento a ciascun anno *a*, le componenti di costo riportate nel presente PEF non vengono riconciliate con la somma dei costi effettivamente sostenuti dal gestore inteso come Comune di Solero, dal momento che quelli rilevanti ai fini dell'applicazione del MTR-2 costituiscono componente abbondantemente minoritaria e sarebbe impensabile riportare nel presente paragrafo lo sviluppo complessivo dei costi presenti nel bilancio dell'ente.

Nelle successive tabelle sono tuttavia rappresentati i criteri e gli eventuali driver utilizzati per l'allocazione dei dati alle pertinenti componenti di costo variabile e fisso di cui al MTR-2.

Per quanto concerne i costi connessi alle attività di raccolta, trasporto dei rifiuti e lavaggio delle strade, il Comune non sostiene costi diversi da quelli riconosciuti al gestore affidatario Amag Ambiente Spa; per questo motivo di seguito non sono state valorizzate le voci riferite alle sigle CRT e CRD, di cui alla Deliberazione ARERA 363/2021.

Non sono stati valorizzati, altresì, gli ammortamenti (AMM) in quanto il Comune non possiede cespiti in esercizio al 31 dicembre dell'anno 2020 utilizzati per attività afferenti al ciclo integrato dei rifiuti, né parimenti i ricavi e i costi relativi alle medesime attività (utili alla determinazione di CCN). Per tali motivi risulta azzerata anche la componente connessa alla remunerazione del capitale investito (R) in quanto calcolata sulle grandezze sopra richiamate.

Dal momento che non si rilevano crediti inesigibili stralciati dal rendiconto 2020, la quota di costo a titolo di Costi Comuni Diversi (CCD) è pari a 0,00 €.

Il comune sostiene direttamente i costi per le attività di smaltimento e recupero. Nell'anno 2020 i costi consuntivi sostenuti dal comune ammontano a **euro 56.524,88** e sono ripartiti tra CTS e CTR secondo le elaborazioni disposte dal Consorzio di Bacino.

	tot. imponibile	tot. iva	tot. iva compresa
CTR - Attività di trattamento dei rifiuti urbani presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico poi destinati al recupero/riciclo, incenerimento, compostaggio, digestione anaerobica	24.911,60	2.491,16	27.402,76
CTS - Attività di smaltimento dei rifiuti urbani presso gli impianti di trattamento meccanico-biologico poi destinati allo smaltimento, di incenerimento senza recupero energetico e smaltimento in impianti di discarica controllata	26.474,65	2.647,47	29.122,12
	51.386,25	5.138,63	56.524,88

	tot. imponibile	tot. iva	tot. iva compresa
fatture A.r.al. Spa	51.386,25	5.138,63	56.524,88
	51.386,25	5.138,63	56.524,88

DtRif	NumRif	CGCausale_Descrizione	ImponibileE	ImpostaE	TotaleDocumentoV
31/01/2020	25/E	Fatt.Vend.	3.497,80	349,78	3.847,58
29/02/2020	85/E	Fatt.Vend.	3.800,30	380,03	4.180,33
31/03/2020	117/E	Fatt.Vend.	4.407,70	440,77	4.848,47
30/04/2020	152/E	Fatt.Vend.	3.594,90	359,49	3.954,39
31/05/2020	184/E	Fatt.Vend.	4.511,40	451,14	4.962,54
30/06/2020	216/E	Fatt.Vend.	4.965,00	496,50	5.461,50
31/07/2020	248/E	Fatt.Vend.	4.746,90	474,69	5.221,59
31/08/2020	280/E	Fatt.Vend.	4.426,80	442,68	4.869,48
30/09/2020	312/E	Fatt.Vend.	4.671,80	467,18	5.138,98
31/10/2020	344/E	Fatt.Vend.	4.183,40	418,34	4.601,74
30/11/2020	377/E	Fatt.Vend.	4.099,90	409,99	4.509,89
31/12/2020	409/E	Fatt.Vend.	4.015,30	401,53	4.416,83
			50.921,20	5.092,12	56.013,32

	n. fatt.		imponibile	iva	tot. fatt.	
31/01/2021	11/E	Fatt.Vend.	465,05	46,51	511,56	cong tributo conferimento in discarica*
			465,05	46,51	511,56	

*conguaglio per addizionale sul tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti come da DGR 40-797 del 20-12-2019 e DLGS 03-04-2006, n. 152 art. 205 C

	t	€/t	imponibile
3 LINEA COMPOST	142,56	110	15.681,60
7 PNEUMATICI	0,83	200	166,00
8 VERDE	51,4	50	2.570,00
11 INGOMBRANTI	21,52	220	4.734,40
15 LEGNO DA RECUPERARE 2° QUALITA'	16,03	70	1.122,10
16 COLLE E COLORANTI	0,51	1250	637,50
30 TRITOVAGLIATURA	162,56	160	26.009,60
			50.921,20

Costi amministrativi, riscossione e contenzioso (CARC)

Il costo del personale dell'ufficio tributi che si occupa di TARI è determinato in **€ 10.813,67**. In particolare, il costo è riferito a un dipendente che si occupa mediamente 12 ore a settimana per tutte le attività istruttorie connesse alla tari (inserimento pratiche, elaborazione bollette, rendicontazione pagamenti, attività di recupero del non riscosso, ecc.). Per le restanti ore il dipendente si occupa dei servizi alla persona, anagrafe e stato civile.

Il costo totale del dipendente è stato imputato sui seguenti impegni e di cui si allega file pdf

Retribuzioni: € 7.995,11 - Imp. n. 12-75-190-267-327-430-485-645-724-818-915-963

Oneri: € 2.141,94 - Imp. n. 41-47-126-138-209-224-282-287-289-359-367-456-459-596-605-654-659-731-736-874-882-931-940-1022-1030

Irap: € 676,65 - Imp. n. 56-136-220-297-380-464-614-668-746-890-948-1040

Rispetto ad un costo totale del dipendente pari ad euro 32.768,70 viene imputato un costo di **euro 10.813,67** pari al 33% (rapporto tra ore dedicate alla tari e ore totali)

L'ufficio tari utilizza il software fornito dalla ditta Artifex2000 Srl. Il relativo costo totale pari ad €. **1.399,34** di cui imponibile €. 1.147,00 e iva 252,34 - Imp. n. 499

Per la stampa l'imbustamento e la postalizzazione degli **avvisi ordinari di pagamento Tari** si è fatto ricorso della ditta Myo Spa per un costo pari ad €. **1.253,81** di cui imponibile €. 1.027,71 e iva 226,10 - Imp. n. 922

Per la spedizione **dei solleciti Tari anni precedenti** il costo della postalizzazione a mezzo Poste Italiane è pari €. **298,10** Imp. n. 174-233-585-784-905-1146

CSL- Costi di spazzamento

Le attività di spazzamento manuale sono svolte da personale interno del comune. Il costo di **euro 10.313,95** è relativo ad un operatore che si occupa per circa 12 ore a settimana alle attività di spazzamento manuale, svuotamento cestini, pulizia ecopunti, raccolta rifiuti abbandonati. Per le restanti ore gli operatori si occupano di manutenzione delle aree verdi, della gestione e manutenzione del cimitero comunale e delle piccole manutenzioni degli edifici compreso quello ad uso scolastico. Il costo totale del dipendente è stato imputato sui seguenti impegni e di cui si allega file pdf

Retribuzioni: € 7.526,27 Imp. n. 9-72-187-264-325-427-487-494-646-721-814-913-960

Oneri: € 2.125,48 Imp. n. 40-125 di cui € 672,56 al dipendente che si occupa di spazzamento
 Irap: €. 662,20 Imp. n. 55-135-226-296-379-454-455-613-745-889-947-1038
 Rispetto ad un costo totale del dipendente pari ad euro 32.254,40 viene imputato un costo di euro **10.313,95** pari al 33% (rapporto tra ore dedicate alla tari e ore totali)

Accantonamenti (ACC)

La valorizzazione della componente *Acca* a copertura degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avviene considerando:

- gli accantonamenti effettuati ai fini della copertura dei costi di gestione post-operativa delle discariche autorizzate e dei costi di chiusura, ai sensi della normativa vigente;
- gli accantonamenti relativi ai crediti;
- eventuali ulteriori accantonamenti iscritti a bilancio per la copertura di rischi ed oneri previsti dalla normativa di settore e/o dai contratti di affidamento in essere;
- altri accantonamenti, diversi dagli ammortamenti, non in eccesso rispetto all'applicazione di norme tributarie.

All'articolo 16.2 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif, ARERA prevede che la valorizzazione degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario avvenga considerando gli accantonamenti relativi ai crediti: nel caso di TARI tributo la componente Acc non può eccedere il valore massimo pari all'80% di quanto previsto dalle norme sul fondo crediti di dubbia esigibilità di cui al punto 3.3 dell'allegato 4/2 al D. Lgs. 118/2011.

L'importo del fondo crediti dubbia esigibilità del bilancio assestato 2020 per la sola componente TARI ammonta a euro 22.203,39 (importo riparametrato al 100%). Si applica, al presente piano finanziario, l'importo di **euro 17.762.71** pari all'80% del valore totale.

Costi per il funzionamento dell'Ente Territorialmente Competente, di ARERA e altri oneri locali (COal)

Causale	Imponibile	IVA (ove dovuta)	Fonte contabile obbligatoria	N. / Cod.	% considerata	Motivazione % ed eventuali note
Quota oneri di funzionamento dell'Ente territorialmente competente	1.645,00	- €	Mand. N. 231/2020		100%	
TOTALE	1.645,00 €	- €				

Nei costi operativi è riportata la quota per il funzionamento del consorzio di bacino alessandrino. Il Consorzio di Bacino Alessandrino per la raccolta e il trasporto dei rifiuti solidi urbani ha deliberato,

con deliberazione dell'Assemblea Consortile n. 8 del 08/06/2021, l'adozione dello statuto di Consorzio di Area Vasta come previsto dalla Legge Regione Piemonte 1/2018 come modificata con la legge 3 febbraio 2021 n. 4.

Il contributo è pari a 1 euro / abitante ed è stato fissato sulla base dei seguenti atti:

- contributo per funzionamento consorzio anno 2020 deliberazione Assemblea Consortile n. 4 del 22/05/2020.

Costi attribuibili alle attività capitalizzate

Non sono presenti costi attribuibili ad attività capitalizzate.

Rendicontazione dei costi operativi incentivanti

Non sono presenti costi sostenuti per il conseguimento dei target cui è stata associata (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) la valorizzazione di costi operativi incentivanti (di natura previsionale).

Rendicontazione degli scostamenti già presenti in precedenti Piani Finanziari connessi alla situazione emergenziale da Covid-19

Non sono rilevabili scostamenti già intercettati attraverso la valorizzazione (in sede di determinazione delle entrate tariffarie riferite a precedenti annualità) delle ulteriori componenti di costo di natura previsionale introdotte dalla regolazione pro tempore vigente, in quanto il Comune non ha mai valorizzato nei precedenti Piani Finanziari le componenti $RCND_{TV}$, COV_{TV}^{exp} , COV_{TF}^{exp} , COS_{TV}^{exp} .

Detrazioni (art. 1.4 Determinazione 2/2021)

Per quanto concerne i proventi ammessi a riconoscimento tariffario a scomputo dei costi individuati, occorre fare riferimento a quanto previsto dall'art. 1, comma 4 della Determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 che prevede espressamente quanto segue:

“Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

- a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07;*
- b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;*
- c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;*
- d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente”.*

Contributo Miur anno 2020	euro 682,02	Acc. n. 831/2020
---------------------------	-------------	------------------

L'importo si riferisce alla somma incassata per l'anno 2020 a titolo di contributo per la tassa rifiuti delle scuole come da deliberazione annuale del Ministero.

Per l'anno 2022, ai sensi delle determinazioni della Regione Piemonte n. 645 del 21 ottobre 2021 e n. 847 del 30 dicembre 2021, in attuazione della DGR 15-640 DEL 06/12/2019 ad oggetto "Ripartizione della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da destinare ai comuni ai sensi dell'art. 38 comma 2 bis della l.r. 1/2018", che dispongono per l'anno di imposta 2020 la liquidazione dell'importo totale pari ad E 51.111,13 al Comune di Solero quale comune sede di discarica, si richiede l'inserimento, a sgravio dei costi per l'anno 2022, dell'importo di euro **18.000,00** pari al 35,22% dell'importo totale riconosciuto.

3.2.2 Focus sugli altri ricavi

Il Comune di Solero, nell'anno 2020 ha percepito il corrispettivo CONAI indirettamente: l'importo è infatti transitato dalla Società affidataria che lo ha poi riversato parzialmente al Comune; il provento è stato quindi inserito dal Gestore preposto all'attività di avvio a riciclaggio di una o più frazioni differenziate, direttamente all'interno del proprio Piano Finanziario. Non è stato invece percepito alcun ricavo derivante dalla vendita di materiale ed energia a soggetti diversi.

3.2.3 Componenti di costo previsionali

In continuità con quanto indicato sopra ai paragrafi 3.1.1 e 3.1.2, non si rileva la necessità di valorizzare le componenti di costo previsionale.

3.2.4 Investimenti

Per quanto di propria competenza e con riferimento al periodo 2022-2025 l'Ufficio Tributi non presenta alcun fabbisogno di investimenti.

3.2.5 Dati relativi ai costi di capitale

Per il Comune di Solero non si rilevano costi d'uso del capitale relativamente all'attività dell'Ufficio Tributi.

4. Attività di validazione

Il Consorzio di Bacino Alessandrino adempie a quanto previsto all'articolo 7 della Deliberazione 363/2021/R/Rif

“7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025”.

In base alle disposizioni di cui all'articolo 28.1 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif Il PEF è sottoposto a validazione da parte dell'organismo competente al quale spetta anche la valutazione dei parametri e dei coefficienti di propria competenza. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente.

La verifica concerne almeno:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili di ciascun gestore, della loro completezza rispetto alle attività/servizi dallo stesso erogati e della loro congruità;
- b) il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti con particolare riferimento ai costi operativi, ai costi di capitale ed agli eventuali costi di natura previsionale.

La validazione ai sensi dell'articolo 7.3 della Deliberazione 363/2021/R/Rif, avviene in relazione agli atti ed ai documenti trasmessi dal soggetto Gestore (o dai soggetti gestori come nel caso di specie) come già descritto al capitolo 1 della presente relazione.

Una volta conclusa la procedura di validazione, in ottemperanza a quanto disposto con Determina 2/2021, lo scrivente Consorzio di Bacino Alessandrino ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvede alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/Rif, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento; in particolare trasmette:

- 1) il piano economico finanziario quadriennale (di cui all'Allegato 1 alla citata determina), da elaborare relativamente al singolo ambito tariffario in conformità alle indicazioni di cui all'art. 27 del MTR-2;
- 2) lo schema tipo di relazione di accompagnamento di cui all'Allegato 2 alla succitata determina;
- 3) lo schema tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato e per i gestori di diritto pubblico di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 alla determina.

Come stabilito all'allegato 2 alla Determina 2/2021, il Consorzio di Bacino Alessandrino, svolge l'attività di validazione annuale sui dati trasmessi dai singoli Gestori, opportunamente supportati da fonti contabili obbligatorie riferite all'annualità 2020. Essa si concretizza nei seguenti passaggi:

Gestore AMAG Ambiente S.p.A.: nell'allegato 2 alla Determina 2/2021 ARERA prescrive che l'Ente territorialmente competente descriva l'attività di validazione annuale svolta sui dati trasmessi dal gestore, riguardo all'anno 2022. L'attività di validazione del Piano Finanziario trasmesso dalla Società AMAG Ambiente S.p.A. si è concretizzata nei mesi intercorrenti tra gennaio e marzo 2022.

In particolare, la prima fase è stata dedicata ad un confronto diretto mediante incontri (con modalità di videoconferenza) tra il Consorzio di Bacino Alessandrino e la Società AMAG Ambiente S.p.A., alla presenza dei rispettivi consulenti incaricati.

È stata condivisa una prima bozza di dati ed organizzato un incontro il giorno 11/02/2022 per l'illustrazione delle metodologie operative adottate: in particolare l'attenzione si è concentrata con gli elementi di discontinuità rispetto all'anno precedente (2021). A seguito di ulteriore incontro in modalità videoconferenza svoltosi il 15/02/2022, in data 17/02/2022 sono stati trasmessi i prospetti riassuntivi conclusivi.

Durante gli incontri è stato possibile confrontarsi sui documenti che la Società stava producendo condividendo il percorso di lavoro intrapreso e le problematiche connesse con l'interpretazione di alcuni passaggi contenuti nella disciplina introdotta dall'Autorità, nel secondo periodo regolatorio.

L'attività di verifica e confronto è stata condotta anche mediante corrispondenza tra lo scrivente Consorzio di Bacino Alessandrino e la Società AMAG Ambiente S.p.A., come sopra descritto. In particolare il Gestore ha trasmesso n. 2 prospetti riepilogativi del Piano Finanziario, di volta in volta aggiornate secondo quanto emerso nel corso degli incontri: una volta determinata la versione finale, la Società AMAG Ambiente S.p.A. ha provveduto a trasmettere sia i prospetti in formato Excel che le relazioni nel periodo intercorrente tra il 03/03/2022 e il 11/03/2022.

Gestore Comune di Solero: il Comune ha trasmesso al Consorzio la propria documentazione via email; questi, ha preso visione del materiale ed in data 01/04/2022 prot. n. 927 ha inviato una nota di richiesta al Comune di Solero (appendice 1) a mezzo Posta Elettronica Certificata. A seguito di tale comunicazione, in data 07/04/2022 con prot. n. 1008, il Consorzio di Bacino ha acquisito dal Comune a mezzo P.E.C. la versione definitiva degli elementi richiesti, vale a dire:

- un prospetto dei costi elaborato sullo schema di cui all'allegato 1 alla Determinazione 2/2021/R/Rif;-

- una relazione accompagnatoria redatta sullo schema fornito dall'allegato 2 alla Determina succitata;
- una dichiarazione di veridicità sottoscritta dal legale rappresentante come previsto nell'allegato 4 della medesima determina richiamata.

La documentazione così come trasmessa successivamente ed in via definitiva è stata analizzata in base ai documenti contabili ufficiali e relativi allegati approvati.

È stato verificato che i costi inseriti nel PEF corrispondano in via generale all'impegnato di competenza 2020 che la corretta applicazione del principio della contabilità finanziaria potenziata di cui D.Lgs. 118/2011 individua come effettiva spesa di competenza dell'anno afferente un'obbligazione giuridicamente perfezionata per l'acquisto di beni o di servizi. In alcuni casi, per giungere ad una maggior precisione nell'individuazione del "consumato" di competenza dell'anno 2020, sono state prese in considerazione le fatture, ad oggetto prestazioni 2020 ovvero i mandati di pagamento. La scelta di far riferimento, in alcuni casi, ai mandati di pagamento trova sostegno nel principio contabile applicato 4/3 "Principio contabile applicato della contabilità economico-patrimoniale" allegato al D.Lgs. 118/2011 che prevede, tramite la transizione dalle scritture di contabilità finanziaria, che i costi vengano rilevati, a seconda dai casi, dall'impegno di spesa o dalla liquidazione della stessa.

Qualora la fonte contabile analizzata, impegno/fattura/mandato di pagamento, trovi piena corrispondenza con la somma imputata al PEF (corrispondenza al 100%) sono stati verificati gli estremi nelle note, mentre nel caso in cui tale corrispondenza non si realizzi si procede come di seguito indicato. La quota di costo imputata al PEF, diversa rispetto al totale impegnato, fatturato o pagato, deve essere motivata. Si può individuare una percentuale di corrispondenza o una quota diversamente giustificata.

Il driver percentuale deve essere sempre motivato da un conteggio ragionato quale, ad esempio, la ripartizione del costo delle utenze sulla base della superficie occupata dagli uffici oggetto di analisi oppure la ripartizione del costo del personale sulla base dei carichi di lavoro riscontrabili all'interno della Relazione del Conto del personale o ancora le spese di cancelleria ed hardware sulla base del numero di addetti dedicati alla TARI.

In merito alle voci di provento, si fa riferimento ai valori accertati in competenza ovvero agli incassi, ad esempio, per la voce afferente al recupero dell'evasione. Anche in questo caso si ricerca la precisa corrispondenza dei valori nel partitario degli accertamenti di competenza 2020, piuttosto che sul giornale di cassa per le reversali.

La quota di Fondo Crediti di dubbia esigibilità, iscrivibile nel PEF per un massimo dell'80% del fondo stesso, è verificata partendo dall'allegato obbligatorio FCDE al bilancio di Previsione 2019-2021. Come già riscontrato in fase di predisposizione del Piano Finanziario 2021, anche nel corso dell'anno 2020 i Comuni, per effetto della Legge di Bilancio 2019, avevano facoltà di iscrivere a bilancio una percentuale ridotta rispetto al conteggio effettivo, pari all'85%. Si verifica, pertanto, se l'ente ha beneficiato di tale agevolazione e, in caso positivo, si riparametra al 100% il valore su cui andare a calcolare l'80%

massimo imputabile al PEF.

I crediti inesigibili vengono verificati rispetto all'elenco Allegato obbligatorio al Rendiconto 2020 ed all'eventuale fondo svalutazione crediti iscritto a Stato Patrimoniale. Nel Piano Finanziario viene riportata la sola quota di tali crediti non svalutata a Stato Patrimoniale.

In base ai controlli sopra descritti, la documentazione è stata ritenuta sufficientemente completa e contiene tutti gli elementi necessari alla prosecuzione dell'attività di approvazione.

Ritenendo tutti gli elementi ricevuti dai diversi Gestori completi, congrui e coerenti rispetto ai dati contabili degli stessi soggetti, avendone valutato il rispetto della metodologia prevista dall'Autorità di regolazione per la determinazione dei costi riconosciuti, con la presente il Consorzio di Bacino Alessandrino scrivente conferma il positivo esito dell'attività di validazione svolta.

5. Valutazioni di competenza dell'Ente territorialmente competente

5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 sono le seguenti:

	2022	2023	2024	2025
Tasso di inflazione programmata $rpia$	+1,7%	+1,7%	+1,7%	+1,7%
Coefficiente di recupero di produttività X_a	-0,11%	-0,1%	-0,1%	-0,1%
Coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	+0%	+4%	+4%	+4%
Coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	+0%	+3%	+3%	+3%
Coeff. per adeguamento modifiche decreto legislativo n. 116/20 C_{116}	+0%	+0%	+0%	+0%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	+1,59%	+8,6%	+8,6%	+8,6%
Totale entrate tariffarie anno precedente - ΣT_{a-1}	€ 215.310	€ 217.781	€ 216.715	€ 215.615
Totale entrate tariffarie anno corrente - ΣT_a	€ 217.781	€ 216.715	€ 215.615	€ 217.898
Entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - ΣT_{max}	€ 217.781	€ 216.715	€ 215.615	€ 217.898

Per gli anni successivi al 2022, stanti le numerose variabili di cui ancora non è dato conoscere la valorizzazione, si ritiene di porre al massimo il limite di crescita al fine di non impedire l'integrazione degli eventuali maggiori servizi o degli adeguamenti alla qualità generale come disposta dall'Autorità: si interverrà eventualmente di anno in anno al fine di adeguare i valori dei parametri sopra considerati.

Stante il limite di crescita esse non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

L'art. 4.4 del MTR-2 introduce il coefficiente C_{116} la cui quantificazione deve essere idonea a coprire le componenti $CO^{exp}_{116, TV, a}$ e $CO^{exp}_{116, TF, a}$ ossia gli eventuali maggiori costi previsionali connessi agli scostamenti attesi rispetto alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/2020. Spetta all'Ente Territorialmente competente scegliere in quale misura valorizzare questo coefficiente

soprattutto ai fini di una puntuale determinazione del parametro ρ_a ferma restando l'impossibilità di superare il limite massimo pari all'8,6% annuo.

Per l'anno 2022 gli elementi sopra descritti sono valorizzati come segue:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

rpi_a	Tasso di inflazione programmata	Valore fissato dalla Deliberazione ARERA 363/2021	+ 1,7 %
X_a	Miglioramento della produttività	Paragrafo 5.1.1 della presente relazione	-0,11 %
QL_a	Miglioramento previsto della qualità	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
PG_a	Modifiche del perimetro gestionale	Paragrafo 5.1.2 della presente relazione	+ 0,0 %
C116	Adeguamenti alle novità introdotte dal D.L. 116/20	Paragrafo 5.1.3 della presente relazione	+ 0,0 %
ρ_a: Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe:			+ 1,59 %

Per l'anno 2022, la verifica puntuale dell'incremento delle entrate tariffarie è verificata come segue:

ΣT_{a-1} : Importo complessivo determinato dal Piano Finanziario anno $a-1$ (2021), pari ad € 215.310,00

ρ_a : Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, determinato come sopra e pari al 1,59%

ΣT_a : Importo complessivo del Piano Finanziario anno a (2022), pari ad € 217.781,00.

Appare verificata la formula descritta all'articolo 4 dell'Allegato A alla Deliberazione 363/2021, in quanto:

$$\text{€ } 217.781,00 / \text{€ } 215.310,00 = 1,0115 \leq (1 + 1,59\%) = 1,0159$$

5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Per la determinazione del coefficiente di recupero di produttività occorre fare riferimento all'articolo 5 del MTR-2. I limiti sono riportati nella seguente tabella:

		$CUeff_{a-2} > Benchmark$	$CUeff_{a-2} \leq Benchmark$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO $(1 + \gamma_a) \leq 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO $(1 + \gamma_a) > 0.5$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Le variabili da considerare sono:

- il confronto tra costo unitario effettivo della gestione ($CUeff_{a-2}$) e il Benchmark di riferimento: per determinare il primo occorre dividere il valore totale del Piano Finanziario 2020 per il quantitativo di rifiuti prodotto nel Comune: si ottiene il valore di 33,82 €/kg; per ottenere il secondo occorre fare riferimento al fabbisogno standard di cui all'articolo 1 comma 653 della Legge n. 147/2013, riferito anch'esso all'annualità 2020: l'importo è pari a 31,90 €/kg. Stante quindi la relazione $CUeff_{a-2} > Benchmark$ occorrerà posizionarsi nei quadranti a sinistra della tabella di cui sopra;
- la valutazione dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi comunitari: per la determinazione del valore di γ_a si rinvia al paragrafo 5.4.2. Stante la valorizzazione di detto parametro a 0 emerge un valore di $(1 + \gamma_a) > 0,5$ e pertanto occorrerà considerare i quadranti di cui alla riga inferiore della tabella di cui sopra.

Sulla base di quanto indicato fin qui e stante l'individuazione del quadrante di riferimento, il valore della variabile X_a viene individuato nella misura del 0,11%.

5.1.2 Coefficienti QL (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG (variazioni di perimetro gestionale)

Al fine di determinare il coefficiente QL_a assunto per l'anno 2022 occorre fare riferimento:

- ai miglioramenti previsti nella qualità o nelle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- agli adeguamenti rispetto ai nuovi standard di qualità introdotti dall'Autorità con Deliberazione 15/2022.

Per entrambi gli aspetti, l'Ente Territorialmente Competente, come anche suggerito dai soggetti Gestori, ritiene di non valorizzare alcun incremento della variabile in commento. Per le annualità

successive si ritiene invece di valorizzare al massimo la variabile come indicato al precedente paragrafo 5.1.

Al fine di determinare il coefficiente PG_a assunto per l'anno 2022 occorre considerare le eventuali modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi. Non rilevandosi variazioni relativamente all'anno 2022 l'Ente Territorialmente Competente ritiene di valorizzare a zero anche questo secondo coefficiente, come anche indicato dai soggetti Gestori nei precedenti paragrafi della presente relazione.

5.1.3 Coefficiente C116

Per l'eventuale valorizzazione del coefficiente C_{116a} , il Consorzio di Bacino Alessandrino ha verificato l'eventuale necessità di copertura dei maggiori costi indicati nelle componenti $CO_{TV, a}^{116}$ e $CO_{TF, a}^{116}$, riconducibili alle novità introdotte dal decreto legislativo 116/2020.

Occorre altresì considerare che il coefficiente può essere valorizzato solo nel caso di mancata valorizzazione massima degli altri parametri visti sopra.

Si consideri infatti che il limite massimo dell'incremento tariffario ammesso dall'Autorità è pari all'8,6%, dato proprio dalla valorizzazione più elevata di ciascuna delle seguenti variabili nella formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

come di seguito rappresentato

$$\rho_a = 1,7\% - 0,1\% + 4\% + 3\% = 8,6\%$$

Per questo motivo una quantificazione del coefficiente C116 è attuabile solo nel caso in cui dalla formula sopraindicata non si giunga quindi alla valorizzazione massima, che resta fissata all'8,6%.

Considerate le informazioni trasmesse dai soggetti Gestori, l'Ente Territorialmente Competente ritiene di non valorizzare il coefficiente suddetto dal momento che le variazioni intervenute determinano modifiche trascurabili nell'operatività dei Gestori coinvolti

5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità alle previsioni contenute nell'articolo 9 del MTR-2, lo scrivente dà conto dei criteri utilizzati, anche su proposta del gestore, per l'eventuale quantificazione di una o più delle tre componenti di natura previsionale associate a specifiche finalità.

5.2.1 Componente previsionale CO116

In relazione alla componente di costo previsionale CO_{116} si rileva che non risulta all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcun incremento o decremento dei costi connessi alla nuova classificazione dei rifiuti operata dall'Allegato L-quater al D. lgs. 152/2006, né alcun incremento o decremento dei costi connessi rispettivamente alla riammissione all'interno del servizio pubblico di raccolta di utenze

non domestiche precedentemente escluse in forza del limite quantitativo di assimilazione vigente e alla fuoriuscita dal servizio pubblico di raccolta di utenze non domestiche che si sono avvalse della facoltà concessa dall'articolo 238 comma 10 D. Lgs. 152/2006. Pertanto il valore nel PEF risulta pari a 0,00 €.

5.2.2 Componente previsionale CQ

In merito all'adeguamento ai nuovi standard minimi di qualità, ARERA con Delibera 15/2022/R/Rif e relativo allegato A ha adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), che prevede l'introduzione, dal 1° gennaio 2023, di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, che saranno affiancati da indicatori e da relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori.

Con Delibera n. 2 del 31/01/2022, lo scrivente ETC ha previsto che la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel Comune di Solero sia ricompresa nello schema regolatorio I.

Dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione della componente connessa all'adeguamento agli obblighi di servizio previsti dallo schema regolatorio individuato, non si rende necessaria la valorizzazione della voce di costo CQ.

5.2.3 Componente previsionale COI

La componente di costo di natura previsionale COI è destinata alla copertura degli oneri fissi e variabili attesi connessi al conseguimento di target riconducibili a:

- modifiche del perimetro gestionale e/o dei processi tecnici gestiti;
- all'introduzione di standard e livelli qualitativi migliorativi, o ulteriori, rispetto a quelli minimi fissati dalla regolazione.

Tra gli oneri di natura previsionale di carattere variabile, $COITV_{,\alpha}^{exp}$, rientrano quelli associati al possibile incremento della raccolta differenziata, della percentuale di riciclo/riutilizzo, della frequenza della raccolta ovvero dell'eventuale passaggio da raccolta stradale a porta a porta. Tra gli oneri di natura fissa, $COITF_{,\alpha}^{exp}$, rientrano l'eventuale miglioramento delle prestazioni relative alle attività di spazzamento, lavaggio strade e marciapiedi, nonché la possibile introduzione di sistemi di tariffazione puntuale con riconoscimento dell'utenza (ARERA, All. A alla Deliberazione 363/2021/R/Rif – art. 10.2).

L'introduzione delle componenti $COITV_{,\alpha}^{exp}$ e $COITF_{,\alpha}^{exp}$ può avvenire nel caso in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:

- sia possibile identificare puntualmente la corrispondenza tra il target di miglioramento da conseguire e le citate componenti;
- la valorizzazione delle medesime possa essere effettuata sulla base di dati oggettivi, verificabili e ispirati all'efficienza dei costi, tenuto conto dei potenziali effetti di scala.

Nel caso specifico del Comune di Solero non si rende necessaria la valorizzazione di tale componente dal momento che non si rileva all'interno dei Piani finanziari grezzi dei gestori alcuna proposta di valorizzazione connessa alle modifiche del perimetro gestionale o al miglioramento dei servizi forniti.

5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Si dà atto delle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani con particolare riferimento al rispetto delle tabelle previste nell'art.15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Tutti i cespiti presentati dal Gestore e dal Comune si riferiscono a beni per il servizio di gestione dei rifiuti urbani presenti nelle fonti contabili obbligatorie e sono stati valorizzati con vite utili regolatorie come definite dal metodo MTR-2.

Non si rilevano casi di adozione di una vita utile inferiore o superiore a quella regolatoria.

Non si rilevano, altresì, cespiti non direttamente riconducibili a quelli previsti dalle sopra menzionate tabelle di cui agli art. 15.2 e 15.3.

5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Come stabilito all'art. 3 del MTR-2 di ARERA, L'Ente Territorialmente Competente è chiamato alla valorizzazione di opportuni fattori di *sharing* dei proventi in grado di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore. La valorizzazione da parte del Consorzio di Bacino Alessandrino, avviene mediante due parametri, b_a e ω_a .

5.4.1 Determinazione del fattore b

b_a è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell'intervallo [0,3 ; 0,6] e opera come moltiplicatore dell'importo AR indicato dal Gestore, che è la somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato.

Per il Comune di Solero l'Ente Territorialmente Competente sceglie di adottare il valore di 0,6 premiando la cittadinanza per il mantenimento di elevati standard di Raccolta Differenziata che consentono importanti recuperi: a tal proposito è stato utilizzato il massimo coefficiente in abbattimento dei costi.

5.4.2 Determinazione del fattore ω

Il fattore $b(1+\omega)$: è il fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza: questi opera come moltiplicatore dell'importo AR_{Sc} indicato dal Gestore, che è la somma dei ricavi derivanti non solo dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI ma anche da altri Consorzi non aderenti al CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio.

Il fattore ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri relativi:

- alla valutazione del rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti $\gamma_{1,a}$, tenuto anche conto della coerenza fra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. L'Ente Territorialmente Competente:

in caso di valutazione soddisfacente, valorizza $\gamma_{1,a}$ nell'intervallo $[-0,2 / -0]$ mentre, in caso di valutazione non soddisfacente sceglie il range $[-0,4 / -0,2]$

- al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo ed il riciclo $\gamma_{2,a}$, tenuto conto anche della percentuale delle frazioni estranee registrate. Spetta all'Ente Territorialmente Competente scegliere come valorizzare il suddetto coefficiente che può essere valorizzato: nel range $[-0,15 / 0]$ in caso di valutazione soddisfacente oppure nel range $[-0,3 / -0,15]$ in caso di valutazione non soddisfacente.

L'Ente Territorialmente competente una volta compiute le dovute valutazioni in merito ai due coefficienti sopra esposti ($\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$), provvede alla quantificazione del parametro ω secondo le seguenti valutazioni:

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ assumono valore soddisfacente (quindi vicino al valore 0) \rightarrow ω sarà pari a 0,1

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,1)$;

- Se entrambi i coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ rivelano un risultato non soddisfacente \rightarrow ω assumerà valore pari a 0,4;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,4)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ invece rivela risultato opposto, non soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,2;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,2)$;

- Se $\gamma_{1,a}$ assume valore non soddisfacente e $\gamma_{2,a}$ indica un esito soddisfacente $\rightarrow \omega$ sarà pari a 0,3;

	$-0,2 \leq \gamma_1 \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_1 \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_2 \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_2 \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

E dunque la formula per l'individuazione del fattore di sharing diventa: $b(1+0,3)$;

Con riferimento al Comune di Solero ed in considerazione delle risultanze osservate che mostrano un risultato di

$\gamma_{1,a}$ soddisfacente

e

$\gamma_{2,a}$ soddisfacente

il Consorzio di Bacino Alessandrino individua, per il parametro ω , il valore di 0,1 da inserire nella formula $b(1+\omega)$ per l'individuazione del fattore di sharing dei proventi.

Pertanto:

Coefficiente	Intervallo di riferimento	Valore
b	$0,3 < 0,6$	0,6
ω	$0,1 < 0,4$	0,1
$b(1+\omega)$	$0,33 < 0,84$	0,66

5.5 Conguagli

Prima di procedere all'individuazione delle voci a conguaglio valorizzabili all'interno del Piano Finanziario 2022-2025, si ritiene necessario fornirne una breve definizione delle componenti che si intende valorizzare:

- Conguaglio ex art. 15 MTR-1: è la quota di recupero delle componenti residue a conguaglio come disciplinato dall'art. 15 dell'Allegato A alla Delibera 443/2019; i costi efficienti di esercizio riconosciuti per il 2018 ed il 2019, sono quantificati sulla base dei costi effettivamente rilevati nell'anno 2017. In concreto dunque, ciascun gestore ha provveduto a ricalcolare le componenti di costo stabilite da ARERA prendendo come base il dato a consuntivo 2017 rivalutato in base all'indice FOI, pari allo 0,7% nel 2018 e pari allo 0,9% nel 2019. Nella Deliberazione 443/2019 richiamata, ARERA stabiliva che la quota di conguaglio che ne deriva può essere parcellizzata fino a n. 4 annualità.

L'Ente territorialmente Competente, sulla base dei risultati inseriti e riscontrati all'interno dei precedenti Piani Finanziari, stabilisce di valorizzare le voci di conguaglio relative a:

- Conguaglio ARERA (ex. Art. 15 MTR), nella quota pari ad € -3.024,00.

5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Le verifiche condotte sui PEF predisposti dai gestori, che hanno tenuto conto di tutte le componenti, sia riferite alla conduzione del servizio che ad eventuali investimenti programmati, non hanno fatto emergere situazioni di criticità tali da compromettere l'equilibrio economico finanziario della gestione rispetto al totale delle entrate tariffarie riconoscibili risultanti dall'Allegato 1. Risulta pertanto rispettato il principio previsto dal comma 654 dell'art. 1 della L. 147/2013, che impone la copertura integrale dei costi con entrate tariffarie.

Con riferimento all'equilibrio economico finanziario dei Gestori coinvolti nel servizio si segnala quanto segue:

AMAG Ambiente S.p.a., titolare della gestione operativa del servizio di igiene ambientale secondo il modello in house providing, presentava, al termine dell'esercizio di riferimento per l'individuazione dei costi efficienti, i seguenti parametri economici, patrimoniali e finanziari:

Voce	Valore al 31.12.20
A) Valore della produzione	€ 14.473.062
B) Costi della produzione	€ 14.219.710
21) Risultato di esercizio	€ 6.414
Totale Attivo patrimoniale	€ 13.721.312
A) Patrimonio Netto	€ 3.574.064
D) Debiti	€ 8.393.063
D2) Debiti vs banche	€ 0
Incidenza Patrimonio Netto su Attivo Patrimoniale	26%
Incidenza Debiti su Attivo Patrimoniale	61%
Incidenza Debiti vs banche su Attivo Patrimoniale	0%

Dai dati sopra riportati, non emergono situazioni di particolare disequilibrio del gestore operativo.

Il medesimo gestore, che ha sviluppato la determinazione dei costi efficienti a partire dai dati del bilancio 2020 (fonte contabile obbligatoria), non ha inoltre segnalato criticità potenzialmente impattanti sul proprio equilibrio economico finanziario derivanti dalla gestione del servizio di igiene ambientale.

Il Comune di Solero, gestore istituzionale del servizio e titolare della funzione tariffaria, non ha segnalato particolari riflessi negativi derivanti dalla conduzione dello stesso, tali da impattare negativamente sul mantenimento degli equilibri economico finanziari complessivi dell'ente nel corso del periodo oggetto di regolazione.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente Territorialmente Competente non ritiene di avvalersi della facoltà concessa dall'art. 4.6 della deliberazione 363/2021/R/Rif, di applicare valori inferiori alle entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2. Lo scrivente pertanto non individua componenti di costo ammissibili al Piano Finanziario che si ritiene di non coprire integralmente mediante lo stesso.

5.8 Rimodulazione dei conguagli

Il Consorzio di Bacino Alessandrino stabilisce, relativamente al Comune di Solero, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 17.2 del MTR-2 di rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del periodo regolatorio e di un eventuale recupero degli stessi anche in annualità successive al 2025.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Il Consorzio di Bacino Alessandrino stabilisce, relativamente al servizio di gestione dei rifiuti del Comune di Solero, di non avvalersi della facoltà concessa all'art. 4.5 del MTR-2 di rimodulare, tra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, la parte di entrate tariffarie che eccede il limite annuale di crescita.

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Dal momento che non si riscontrano situazioni di squilibrio economico e finanziario, non si ritiene necessario il superamento del limite annuale di crescita – determinato secondo le regole dell'articolo 4.1 del MTR-2.

5.11 Ulteriori detrazioni

L'Ente Territorialmente Competente prende visione delle indicazioni fornite dal Comune di Solero al paragrafo 3.2.1 della relazione di accompagnamento predisposta e trasmessa allo scrivente.

Si ritengono ammissibili come detrazioni ai sensi dell'art. 1.4 della Determinazione 2/2021 i valori relativi a:

a) Contributo MIUR di importo pari ad € 682,02.

Inoltre, con riferimento alla lettera d) dell'art. 1, comma 4 della Determinazione ARERA n.2/DRIF/2021, lo scrivente ETC conferma quanto richiesto dal Gestore Comune di poter ammettere a sgravio dei costi anche il provento pari ad € 18.000,00 corrispondente ad una quota dell'importo totale riconosciuto al Comune di Solero per l'anno 2020 quale sede di discarica ai sensi delle Determinazioni della Regione Piemonte n. 645 del 21 ottobre 2021 e n. 847 del 30 dicembre 2021, in attuazione della DGR 15-640

del 06/12/2019 avente ad oggetto *“Ripartizione della quota del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti da destinare ai comuni ai sensi dell’art. 38 comma 2 bis della l.r. 1/2018”*.

Alla luce degli importi indicati, il Consorzio di Bacino Alessandrino, in ottemperanza a quanto stabilito dall’Autorità evidenzia che l’importo ottenibile dal Comune mediante gettito TARI è pari alla differenza che deriva applicando al totale del Piano Finanziario 2022 le suddette detrazioni: € 217.781,00 - € 18.738,00 = € 199.043,00.